

## **Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite**

Premessa: La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “*whistleblower*”), ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come da ultimo modificato con legge 30 novembre 2017, n. 179), nonché delle Linee guida emanate dall’ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

### **1. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione (in seguito denominati “segnalanti”):**

Le seguenti categorie di soggetti possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite:

- i dipendenti dell’amministrazione provinciale;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione provinciale.

### **2. Destinatario e soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni:**

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni inviate dal personale al proprio dirigente, nonché quelle pervenute per errore ad un qualsiasi altro dipendente dell’amministrazione provinciale, devono essere immediatamente trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione, adottando tutte le cautele del caso per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione (ad es. non procedendo alla protocollazione della segnalazione, che dovrà essere consegnata in busta chiusa al Responsabile; inviando alla casella di posta elettronica dedicata l’eventuale segnalazione pervenuta via mail, provvedendo in seguito alla cancellazione del messaggio).

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà avvalersi di un gruppo ristrettissimo di collaboratori, i quali sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il Responsabile medesimo.

I componenti effettivi di tale gruppo di lavoro si individuano nel Dirigente e nel Dirigente sostituto dell’Ufficio Affari istituzionali della Provincia.

Ai componenti del gruppo di lavoro si applicano le cause di incompatibilità previste dall’art. 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; in caso di loro assenza o impedimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà comunque affidare lo svolgimento dell’istruttoria ad altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative.

### **3. Oggetto della segnalazione:**

Possono formare oggetto della segnalazione tutte le condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, purché siano riferibili al personale e/o all’ambito di intervento dell’amministrazione provinciale e rientrino nel concetto di corruzione in senso lato, come, a titolo esemplificativo:

- fatti costituenti reato (tra cui, in particolare, i delitti contro la pubblica amministrazione);
- violazioni del Codice di comportamento o di obblighi di condotta;
- fatti che comportano un danno erariale;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

È in ogni caso indispensabile che la segnalazione sia effettuata nell’interesse pubblico, dovendo essere necessariamente finalizzata alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante.

#### 4. Esclusioni:

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale;
- le segnalazioni presentate in forma anonima;
- le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

#### 5. Modalità di presentazione:

La segnalazione va effettuata preferibilmente, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. Link al modulo:

[http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/\(IT\)\\_WHISTLEBLOWER.pdf](http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/(IT)_WHISTLEBLOWER.pdf).

Ove il segnalante non intenda avvalersi del modulo predisposto dall'amministrazione, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico dall'amministrazione, sempre che non rientri fra i casi di esclusione di cui al precedente punto.

La segnalazione deve essere in ogni caso sottoscritta e corredata di un documento di riconoscimento del segnalante, in quanto le varie forme di tutela previste in materia di *whistleblowing* possono essere accordate unicamente a soggetti individuabili e riconoscibili.

Resta comunque ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere alle opportune e necessarie verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari.

Per quanto riguarda le modalità di invio, la segnalazione può essere trasmessa all'amministrazione:

- via mail alla casella di posta elettronica [whistleblower@provincia.bz.it](mailto:whistleblower@provincia.bz.it), accessibile soltanto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai componenti del gruppo di lavoro di supporto. Qualora il dipendente faccia uso della propria casella di posta elettronica istituzionale ai fini dell'invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento.
- a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE", e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Bolzano  
Segreteria generale della Provincia  
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione  
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, si consiglia di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest'ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

- In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione. In tal caso, della dichiarazione verrà redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del segnalante.

#### 6. Istruttoria e conclusione del procedimento:

Le segnalazioni inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al Responsabile medesimo e ai componenti del gruppo di lavoro.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei casi di esclusione, precedentemente elencati, potranno essere archiviate, anche in forma cumulativa e con cadenza semestrale, dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

I provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia; in essi viene omesso qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante, indicando esclusivamente il codice di riferimento assegnato alla singola segnalazione (ad es. la registrazione di protocollo), nonché l'ambito o la materia a cui afferiscono.

Nelle suddette ipotesi, l'archiviazione sarà disposta senza previo avvio di un'istruttoria, ma potrà comunque essere preceduta dalla richiesta al segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. Le segnalazioni di condotte illecite riferibili al personale o all'ambito di intervento di altri enti saranno trasmesse con le necessarie cautele agli enti eventualmente competenti.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita i dirigenti sovraordinati alle strutture organizzative cui si riferiscono i fatti segnalati a prendere posizione in merito alla segnalazione pervenuta.

A tal fine invia loro, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, una nota scritta riportante il contenuto della segnalazione – anche in modo riassuntivo, ma avendo in ogni caso cura di espungere qualsiasi dato identificativo del segnalante – e recante la richiesta di far pervenire entro un congruo termine (comunque non superiore a 60 giorni) una presa di posizione esaustiva in merito al fatto segnalato. Nella nota verrà anche inserito un breve avviso inerente alle basi normative dell'istituto del *whistleblowing*, accompagnato dalla richiesta di garantire la massima riservatezza nella trattazione del procedimento.

Il segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via mail alla casella di posta elettronica [whistleblower@provincia.bz.it](mailto:whistleblower@provincia.bz.it).

Entro un termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'archiviazione della segnalazione (secondo le modalità sopra indicate), qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria;
- all'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rivelasse in tutto o in parte fondata;
- a dare comunicazione del fatto segnalato all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

Dell'esito del procedimento è data notizia anche al segnalante che abbia indicato almeno un recapito.

## **7. Tutela del segnalante:**

Ai sensi della normativa in materia di *whistleblowing*, il segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Qualora nei suoi confronti venga adottata una delle citate misure ritorsive, il segnalante ha la facoltà di comunicare tale circostanza all'ANAC, direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione provinciale.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l'organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità del segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente. La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. A tal fine, in sede di avvio dell'istruttoria si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi del

segnalante dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, la segnalazione medesima sarà utilizzabile solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- vi è il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La valutazione circa la sussistenza della condizione di "indispensabilità" della conoscenza del nominativo del segnalante spetta all'organo competente per il procedimento disciplinare, che decide con provvedimento motivato e su specifica richiesta dell'incolpato, il quale è tenuto a provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare solamente previa acquisizione del consenso del segnalante.

La segnalazione è infine sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 24 ss. nonché dall'art. 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

È a carico dell'amministrazione provinciale dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante e da questi ritenute discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Le tutele di cui al presente punto non sono però garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.